



AVV. MAURO BOSCHIROLI
NOTAIO

CREMA
Via XX Settembre, 24 -
Tel 0373 1970659 - Fax 0373 386028

E-mail: studio@notaiboschiroliti.it

Allegato "A" al n. 5096/4133 di repertorio

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - ODV

"CASA DEL PELLEGRINO DI S. MARIA DELLA CROCE - ODV"

Denominazione e sede

Art. 1) Ai sensi del Codice Civile, della Legge 11 agosto 1991 n. 266 e del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, è costituita l'Associazione di Volontariato - ODV denominata

"Casa del Pellegrino di S. Maria della Croce - ODV".

L'Associazione assume la qualifica di "ODV - Organizzazione di Volontariato" e - una volta acquisita l'iscrizione nel Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato - sarà considerata ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460; successivamente, con l'entrata in vigore del "RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore", provvederà alla migrazione in detto registro, acquisendo la qualifica di "ETS - Ente del Terzo Settore" con diritto all'utilizzo dello stesso nella propria ragione sociale (alla quale verrà quindi aggiunto l'acronimo "ETS").

Art. 2) L'Associazione ha sede in Crema (CR), piazzale Giovanni Paolo II n. 1.

Finalità

Art. 3) L'Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4) L'Associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale così come individuate e stabilite all'art. 5 del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e in modo particolare di quelle indicate alle lettere "D" - "F" - "I" e "K":

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 Marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L'Associazione realizza i propri scopi svolgendo le seguenti attività:

- attività finalizzata alla promozione ed attuazione dei principi di partecipazione, solidarietà e sussidiarietà;

- promozione e valorizzazione della "Basilica del Santuario di Santa Maria della Croce" e del complesso attiguo;

- accoglienza e ospitalità dei visitatori della "Basilica del Santuario di Santa Maria della Croce" e del complesso attiguo;

- promozione e gestione di eventi e manifestazioni finalizzate alla valorizzazione e sostegno della "Basilica del Santuario di Santa Maria della Croce" e

del complesso attiguo;

- promozione e gestione di eventi e manifestazioni finalizzate alla raccolta fondi per la manutenzione e conservazione storica e artistica della "Basilica del Santuario di Santa Maria della Croce" e del complesso attiguo;

- promozione della cultura del volontariato come fattore educativo e di riscatto sociale anche mediante coinvolgimento nelle attività di persone svantaggiate o appartenenti a categorie fragili della società.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie, che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale, e attività commerciali e produttive marginali, stabilite così come previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 117 del 3 Luglio 2017 e dall'emanando relativo Decreto Ministeriale, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Durata

Art. 5) L'Associazione, che ha durata illimitata, può essere essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Dotazione patrimoniale

Art. 6) Ai fini di quanto previsto all'art. 22 del D. Lgs. 117 del 3 Luglio 2017 l'Associazione è dotata di un suo patrimonio.

Diritti e obblighi dei soci

Art. 7) Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto, la partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea.

All'associazione possono partecipare - nei limiti consentiti dalla legge - anche altri enti del Terzo Settore, o comunque senza scopo di lucro, che indicheranno una "persona fisica" che li rappresenti nei rapporti con l'ente.

Art. 8) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni devono essere controfirmate dall'esercente la potestà. Il soggetto che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Il Consiglio Direttivo, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda, delibera in merito alla accettazione o diniego della domanda di iscrizione, provvedendo a comunicarlo all'interessato. Nel caso di accettazione provvede inoltre ad annotarlo sul libro dei soci. Il Socio che ha ricevuto diniego di iscrizione può, entro 60 (sessanta) giorni, chiedere che sull'istanza di diniego si pronunci l'Assemblea dei soci.

Art. 9) Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di even-

tuali regolamenti;

- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto passivo; esercitano il voto attivo tramite gli esercenti la potestà.

Art. 10) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 11) La qualifica di socio - che non può essere temporanea - si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provochino danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è inoltre prevista quando il socio risulti "assente" dalla vita associativa per oltre un anno senza giustificato motivo, risulti assente dalle riunioni degli organi della associazione per più di 3 (tre) adunanze consecutive, sempre senza giustificato motivo. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso viene esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 12) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 13) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Organi dell'Associazione

Art. 14) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo e il Presidente.

Assemblea dei Soci

Art. 15) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 16) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, solo nel caso ricorrano ponderate motivazioni, entro e non oltre il termine massimo di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno il 25% (venticinque per cento) dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione mediante invio *e-mail* o P.E.C. o lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla *home page* del sito *web* dell'Associazione ovvero affissione dell'avviso, in maniera ben visibile, nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 17) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative ed iscritti a libro soci da almeno 6 (sei) mesi; a ciascun socio spetta un solo voto.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega; non possono essere conferite deleghe ai componenti del Consiglio Direttivo, ai componenti degli organi di controllo e di revisione e ai dipendenti dell'ente. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 18) All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti nei limiti previsti dallo Statuto;
- eleggere, quando previsto, gli organi di controllo e di revisione;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 19) L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 (ventiquattro) ore.

Art. 20) L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 8 (otto) giorni dopo l'approvazione, nella sede dell'Associazione.

Amministrazione e rappresentanza dell'Associazione e Organo di Controllo

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associa-

zione ed è eletto dall'Assemblea e dura in carica 3 (tre) esercizi sociali. Esso è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi; tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Debbono sempre essere eletti nel Consiglio direttivo, salve le eventuali limitazioni di legge e comunque per un numero inferiore alla metà dei componenti, le persone che sono state chiamate a rappresentare gli enti iscritti nel libro soci o da loro stessi indicati. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo Consiglio. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, si procede per cooptazione; il componente così nominato rimarrà in carica sino alla data di convocazione della prima Assemblea dei Soci utile, la quale avrà l'obbligo di confermarne l'elezione o di eleggere un altro membro. Il Consigliere eletto rimane in carica sino alla durata dell'intero Consiglio.

All'interno del Consiglio Direttivo sono nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere ed un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente stesso, dal Tesoriere e dal Segretario. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, può essere delegata parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura, limitatamente al medesimo territorio provinciale.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono, in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali, da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente, se presente, e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e, solo nel caso ricorrano ponderate motivazioni, entro e non oltre il termine massimo di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- la verifica che il Patrimonio dell'Associazione non risulti diminuito di oltre un

terzo in conseguenza di perdite; nel caso lo fosse, lo stesso Organo, o, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare su: ricostituzione del patrimonio minimo; prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta; scioglimento; —
- la determinazione del contenuto delle deleghe eventualmente da attribuire ai propri componenti;

- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi. —

Art. 24) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto, invio *e-mail*, PEC o lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla *home page* del sito *web* dell'Associazione, da recapitarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 (tre) anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 25) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente, o in subordine il Consigliere più anziano, deve convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Art. 26) L'Associazione può designare volontariamente o per obbligo di legge l'organo di controllo, anche monocratico, secondo quanto disposto all'art. 30 del D. Lgs. 117 del 3 Luglio 2017. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2937, comma secondo, del codice civile.

Art. 27) L'Associazione può designare, volontariamente o per obbligo di legge, l'organo di Revisione legale dei conti, secondo quanto disposto all'art. 31 del D. Lgs. 117 del 3 Luglio 2017. I componenti dell'organo di revisione legale dei conti devono essere iscritti nell'apposito registro.

Segretario, Tesoriere e Comitato esecutivo

Art. 28) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Gli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese, verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 29) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, di concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 30) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 31) Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente, dal Tesoriere e dal Segretario, scelti da Consiglio stesso. Essi hanno la funzione di seguire direttamente l'attività gestionale e quotidiana posta in essere dell'Associazione, con particolare riguardo agli aspetti organizzativi e logistici. Possono redigere un verbale delle loro decisioni e portarlo in ratifica ed approvazione al Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 32) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Art. 33) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 34) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descri-

zione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Scioglimento

Art. 35) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo; l'Assemblea Straordinaria nomina anche i liquidatori.

Il patrimonio residuo viene devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. 117 del 3 Luglio 2017, ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, o a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali

Art. 36) La decisione su qualsiasi controversia che possa sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incarica il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 37) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, al D.Lgs. 117 del 3 Luglio 2017 ed alle loro eventuali variazioni.

F.to Davide Margheritti

F.to Lucio Ordaz Montelongo

F.to Walter Ricardo Araujo Pedroza

F.to Fiameni Luigi

F.to Davide Balestracci

F.to Paola Beltrami

F.to Guerini Sebastiano

F.to Cerato Debora

F.to Dullio D'Ambrosio

F.to Carioni Rosanna Carolina

F.to Cinzia Bonizzoni

F.to Armando Tovalin

F.to Volpini Sara

F.to Carioni Mauro

F.to Primo Lazzari

F.to Mauro Boschioli (impronta del sigillo)

Il sottoscritto Balestracci Davide, nato a Lugo (RA) il 24/04/1968 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in casi di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo Decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.

Crema, 04/07/2018

Il Presidente

Balestracci Davide 